

STATUTO

ART.1

È costituito un comitato senza scopo di lucro denominato "Comitato Nazionale a difesa della Costituzione per il NO nel referendum avente ad oggetto il disegno di legge costituzionale: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" (1917) presentato il 13.6.2024" (di seguito il "Comitato").

ART.2

Il Comitato ha come scopo immediato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e sulla importanza di preservare l'attuale sistema di garanzie dei diritti dei cittadini e quindi di promuovere la vittoria del NO nel referendum costituzionale confermativo indetto sulla legge costituzionale indicata all'art. 1.

A tali fini il Comitato darà attuazione alle direttive generali fissate dal Comitato Direttivo Centrale della Associazione Nazionale Magistrati (CDC), collaborerà con le Commissioni istituite dal CDC) dell'Associazione Nazionale Magistrati e in particolare con la Commissione Riforme, con la Commissione Comunicazione e con la Commissione GES, e potrà collaborare con altre organizzazioni, enti, soggetti che sosterranno il No nel referendum di cui all'art. 1; potrà decidere di partecipare ad ogni iniziativa culturale, mediatica e di

informazione avente ad oggetto il referendum costituzionale innanzi indicato.

Il Comitato è presente su tutto il territorio nazionale attraverso le sue articolazioni, di seguito disciplinate.

ART.3

Il Comitato ha sede legale in Roma, Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, presso l'Associazione Nazionale Magistrati.

Il Comitato cesserà la sua attività con la effettuazione del referendum sulla legge costituzionale indicata all'art. 1 e il Consiglio Direttivo e il Tesoriere resteranno in carica per gli atti indispensabili collegati allo scioglimento del Comitato che comunque interverrà automaticamente entro 30 giorni dalla celebrazione del referendum.

ART.4

Gli organi del Comitato sono:

- il Consiglio Direttivo, composto inizialmente dal presidente pro tempore dell'ANM e da tutti i Soci Costituenti persone fisiche; successivamente entreranno a far parte del Consiglio Direttivo altri cinque componenti nominati dai Soci Costituenti con decisione unanime;
- il Presidente Esecutivo del Consiglio Direttivo;
- i due Vicepresidenti del Consiglio Direttivo, di cui uno assumerà la funzione di Presidente Vicario e l'altro avente anche funzioni di segretario;
- il Tesoriere;

- l'Assemblea dei soci.

ART.5

Il Consiglio Direttivo è competente su qualsiasi materia attinente la gestione del Comitato, compresa la approvazione dei rendiconti; si costituisce validamente, previa convocazione spedita dal Presidente via posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della riunione, anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è anche competente a nominare il Presidente Onorario, ad eccezione del primo che sarà nominato ai sensi dell'atto costitutivo, il Presidente Esecutivo e i suoi componenti in caso di dimissioni o impedimento che intervengano successivamente alla sua costituzione.

Il Consiglio Direttivo è competente, inoltre, sulla approvazione dei rendiconti di gestione, sulle proposte di modifica del presente statuto che siano state previamente approvate dal CDC dell'Associazione Nazionale Magistrati e sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Il Presidente Onorario, che ha funzioni rappresentative dei principi ispiratori del Comitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa anche senza diritto di voto il responsabile della comunicazione dell'ANM.

ART. 6

Possono essere soci del Comitato tutti i magistrati che manifesteranno la loro disponibilità a farne parte rispondendo, presa contezza del presente Statuto, all'apposito interpello emanato dalla Associazione Nazionale Magistrati, e ricorrendo i criteri di cui al comma successivo.

Possono far parte del Comitato, quali soci, esponenti, anche in quiescenza, della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, professori e ricercatori universitari, esponenti dell'avvocatura, dell'associazionismo e della società civile e cittadini che condividano integralmente le finalità del Comitato e che ne facciano richiesta scritta (anche via mail) al Consiglio Direttivo e sempre che la richiesta non venga rigettata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo; in nessun caso possono diventare soci del Comitato persone che abbiano o abbiano avuto incarichi in partiti politici o in associazioni con esplicite finalità elettorali o di sostegno a partiti politici o abbiano svolto o svolgano in maniera non occasionale attività in partiti politici o associazioni con esplicite finalità elettorali o di sostegno a partiti politici.

Non possono aderire al Comitato - e in caso di ammissione vengono esclusi con delibera insindacabile del consiglio

direttivo - anche coloro che dimostrino di perseguire finalità incompatibili o comunque in contrasto anche parziale con lo scopo del Comitato ovvero quando si ravvisino gravi ragioni di opportunità legate alla mancanza di requisiti reputazionali che possano inficiare l'equilibrio e/o il decoro dell'azione civica promossa dal Comitato.

Le delibere di ammissione, di non ammissione e di esclusione vengono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 7

Sono sostenitori del Comitato professori e ricercatori universitari, esponenti, anche in quiescenza, della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, esponenti dell'avvocatura, dell'associazionismo e della società civile e cittadini che, ricorrendo i requisiti di cui ai commi precedenti, condividano integralmente le finalità del Comitato e accettino o chiedano di sostenerne l'attività, senza voler acquisire la qualifica di soci.

ART. 8

Al Presidente Esecutivo del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza, con poteri di firma nei confronti dei terzi ed in giudizio, in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il Tesoriere ha il potere di effettuare i pagamenti

deliberati dal Consiglio Direttivo in favore di terzi, rilasciando quietanza; il Tesoriere è tenuto a rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo gli incassi e le spese effettuate e a presentare il bilancio finale di cessazione del Comitato.

ART.10

L'assemblea dei soci è competente a proporre al Consiglio Direttivo le attività referendarie da intraprendere e a valutare complessivamente l'attività del Comitato.

Si costituisce validamente, previa convocazione spedita dal Presidente a ciascun socio con posta elettronica almeno 7 giorni prima della riunione, con la presenza di almeno il 30% degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può convocare riunioni dei sostenitori, anche per ambiti provinciali regionali o pluriregionali, con le stesse formalità e disciplina di cui al comma 1 del presente articolo, anche delegando eventualmente uno e più componenti del Consiglio Direttivo a presiedere dette riunioni.

ART.11

Il Comitato esprime le sue finalità attraverso Articolazioni Territoriali operanti nel territorio dei singoli distretti della Corti di Appello.

Le Articolazioni Territoriali saranno composte dai

magistrati che aderiranno Comitato, come previsto dall'art. 6 e che prestano il loro servizio nel distretto di Corte di Appello ove opererà l'Articolazione.

Ogni Articolazione Territoriale di cui al comma uno del presente articolo sarà quindi denominata: "Articolazione Territoriale del Comitato a difesa della Costituzione per il NO nel referendum avente ad oggetto il disegno di legge costituzionale: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" (1917) presentato il 13.6.2024, nel Distretto della Corte di Appello di ..."
[indicazione della sede della Corte di Appello]

I magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) potranno costituire e/o far parte della Articolazione Territoriale presso la Corte di Cassazione o potranno chiedere di aderire alla articolazione territoriale della distretto di Corte di Appello nel cui territorio hanno la residenza.

I componenti di ogni Articolazione Territoriale, come individuati nei commi precedenti, eleggono un coordinatore, il quale avrà il compito di convocare i componenti dell'Articolazione e /o i sostenitori di cui a seguito e di coordinare l'attività della Articolazione.

Sono sostenitori dell'Articolazione Territoriale professori e ricercatori universitari, esponenti, anche in

quiescenza, della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, esponenti dell'avvocatura, dell'associazionismo e della società civile e cittadini che, ricorrendo i requisiti di cui ai commi precedenti, condividano integralmente le finalità del Comitato e accettino o chiedano di sostenere l'attività di quest'ultimo, senza acquisire la qualifica di componenti della Articolazione Territoriale e di soci del Comitato.

L'Articolazione Territoriale decide la sua attività sulla base delle linee di azione deliberate dal Consiglio Direttivo del Comitato e presenta al Consiglio Direttivo un programma di massima che sarà valutato e approvato dal Consiglio Direttivo che delibererà anche sulla relativa contribuzione alle spese; l'Articolazione Territoriale potrà raccogliere nel territorio di sua competenza donazioni in denaro che confluiranno nel fondo nazionale del Comitato; l'Articolazione Territoriale coordinerà la sua attività anche con la Giunta Esecutiva Sezionale della Associazione Nazionale Magistrati del distretto; i coordinatori territoriali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato, di cui riceveranno la relativa convocazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere di convocare riunioni dei soci per ambiti territoriali provinciali, regionali o pluriregionali, con le stesse formalità e disciplina di cui al comma precedente, anche delegando eventualmente uno e più componenti del Consiglio Direttivo a presiedere dette riunioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno dei suoi componenti a convocare e/o a partecipare agli incontri di ciascuna articolazione territoriale; il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti a convocare e a presiedere riunioni delle articolazioni territoriali su base regionale o interregionale (zona Nord, zona Centro, zona Sud, Zona Isole) anche ai fini di cui al comma precedente.

ART.12

Perché il Comitato inizi la sua attività statutariamente prevista dovrà essere stata stipulata la polizza assicurativa per responsabilità civile.

Art.13

È ammessa la possibilità di partecipare alle assemblee o alle riunioni del Consiglio Direttivo con interventi a mezzo videoconferenza o audioconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Comitato nei quali i partecipanti potranno affluire.

Nel caso in cui tutti i partecipanti all'assemblea siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione.

ART.14

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano gli artt. 39 e ss. c.c.